DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1968

concernente l'approvazione di due modificazioni dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH»

(68/417/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 47 e 50,

vista la decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1964, concernente la costituzione dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH» (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con le decisioni del 31 dicembre 1965 (2), del 22 dicembre 1966 (3) e del 27 giugno 1967 (4), ha approvato modificazioni dello statuto dell'impresa comune, in particolare aumentandone ogni volta il capitale sociale;

considerando che l'assemblea generale dell'impresa comune ha deciso, nella riunione del 10 maggio 1968, di aumentare nuovamente il capitale sociale e di modificare l'articolo 16 dello statuto, aggiungendovi un terzo comma;

considerando che queste modificazioni sono conformi all'evoluzione prevista e ai principi di una sana gestione dell'impresa comune,

DECIDE:

Articolo 1

La modificazione degli articoli 4 e 16 dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH», allegata alla presente decisione, è approvata.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addí 20 dicembre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LATTANZIO

(1) GU n. 214 del 24. 12. 1964, pag. 3642/64.
(2) GU n. 225 del 31. 12. 1965, pag. 3305/65.
(3) GU n. 240 del 27. 12. 1966, pag. 4037/66.
(4) GU n. 140 del 4. 7. 1967, pag. 7.

ALLEGATO

Modificazioni dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH»

1. L'articolo 4 dello statuto dell'impresa comune «Kernkraftwerk Lingen GmbH» è modificato come segue:

«Articolo 4

Il capitale sociale della società ammonta a DM 79.800.000 (settantanove milioni ottocentomila Deutsche Mark) cosí ripartiti:

Due quote sociali da	DM	50.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	5.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	715.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	3.640.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	6.875.000,—	cadauna
Due quote sociali da	DM	11.000.000,—	cadauna
Una quota sociale da	DM	5.115.000,—	
Una quota sociale da	DM	5.115.000,—	
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	12.500,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	162.500,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	850.000,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	1.562.500,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	2.500.000,—	cadauna
Quattro quote sociali privilegiate da	DM	1.162.500,—	cadauna».

2. Nell'articolo 16 dello statuto è inserito il seguente nuovo comma:

«c) la cessione di quote sociali o di una loro parte a società con sede al di fuori della Comunità, oppure a persone che non sono cittadini degli Stati membri della Comunità, nonché la sottoscrizione di quote sociali da parte di tali società o persone in caso di aumento del capitale sociale, sono subordinate all'approvazione del Consiglio delle Comunità europee.»

DECISIONE

del 20 dicembre 1968

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio relativa alla nomenclatura di taluni prodotti

(68/418/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DECIDONO:

Articolo 1

La dizione «anche decapati» è eliminata dalle seguenti sottovoci della nomenclatura doganale comune agli Stati membri della CECA:

73.12 A, 73.12 B I, 73.13 B I a), b), c) e d), 73.13 B II b), c) e d), 73.15 A V a), 73.15 A VI a), 73.15 A VI b) 2, 73.15 B V a), 73.15 B VI b) 1 e 73.15 B VI b) 2 bb).